

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 358}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICOSIA

Presentata l'11 agosto 1976

Integrazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1971, n. 1074, concernente la sistemazione e l'immissione in ruolo degli insegnanti in servizio nelle scuole annesse ai convitti nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 12 della legge 12 dicembre 1971, n. 1074, quale norma di interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1971, n. 150, si rivolse a favore degli insegnanti non abilitati in servizio nei convitti nazionali, i quali, avendo conseguito l'abilitazione fuori del triennio consentito dalla citata legge n. 150, venivano esclusi dal beneficio dell'immissione in ruolo nell'ambito dei convitti.

Con tale norma si volle appunto ovviare a questa esclusione dando una interpretazione estensiva del termine di conseguimento della abilitazione, nel senso cioè di considerare valida l'abilitazione, conseguita in una delle sessioni di esame indette entro il previsto triennio.

Nulla però si prevede a favore degli stessi insegnanti non abilitati, contemplati dall'articolo 11 della più volte citata legge n. 150, i quali non hanno ancora conseguito l'abilitazione e tuttavia continuano a prestare servizio

con incarico a tempo indeterminato negli stessi convitti.

A tal proposito, giova ricordare che la permanenza di tali insegnanti nei posti di insegnamento dei convitti fu consentita dalla circolare ministeriale della pubblica istruzione del 13 aprile 1971, n. 117, che proroga le disposizioni emanate nell'anno precedente con circolare ministeriale n. 265, dell'8 agosto 1970.

Con la presente proposta di legge si mira a legalizzare una situazione di fatto, ormai consolidata sin dall'anno scolastico 1970-71, e, nello stesso tempo, si tende a consentire che gli insegnanti di cui sopra possano, con ulteriore atto di sensibilità e di giustizia, essere definitivamente sistemati negli istituti, dove per lunghi anni hanno prestato e prestano la loro attività.

Non si dimentichi che tale benemerita categoria di insegnanti, prima ancora che i convitti nazionali venissero statalizzati, prestò la propria opera professionale con notevoli sacrifici economici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alla fine dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti non abilitati, di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, con incarico a tempo indeterminato nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, continuano ad essere trattenuti in servizio e possono godere dei benefici previsti dallo stesso articolo 11, se conseguono l'abilitazione all'insegnamento entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ».